



COMUNE DI PISCINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORIGINALE

Ordinanze del Sindaco

N. 10 DEL 12-06-2019

Oggetto: Lavori di posa condotta gas e fibra ottica a supporto rete gas - Bacino 35 - Limitazioni alla circolazione stradale, art. 7 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 - Temporanea istituzione divieti su tutte le strade comunali - periodo dal 14 giugno 2019 sino ad ultimazione lavori.

Protocollo n. 2052 del 12.06.2019

VISTA la nota, Ns. Prot. 1548 del 06.05.2019, con la quale il Sig. Francesco di Caudo, nella sua qualità di Direttore di Cantiere della Ditta SICILSALDO, sede legale Zona Industriale, 2^a strada, C. da Brucazzi, 93012 Gela (CL), esecutrice dei lavori di realizzazione rete di distribuzione del gas e relative opere accessorie nel Bacino 35 della Regione Sardegna, comunica l'inizio dei lavori;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 06 del 06.05.2019 avente ad oggetto: *"Lavori di posa condotta gas e fibra ottica a supporto rete gas – bacino 35 – chiusura tratto di strada da intersezione Via regina Margherita – Via Piemonte a intersezione Via Regina Margherita – Via Salazar. Dal giorno 09 maggio 2019 al giorno 31 maggio 2019"*;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 08 del 23.05.2019 avente ad oggetto: *"Lavori di posa condotta gas e fibra ottica a supporto rete gas – bacino 35 – chiusura tratto di strada da intersezione Via regina Margherita – Via Salazar a intersezione Via Regina Margherita – Piazza San Giorgio. Dal giorno 28 maggio 2019 al giorno 22 giugno 2019"*;

VISTA l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 01/2019 del 03.05.2019 relativa alla esecuzione di: *"Tagli stradali per la posa della condotta del gas e fibra ottica a supporto della rete del gas del Comune di Piscinas facente parte del bacino 35"*;

TENUTO CONTO che la realizzazione delle opere necessita della interdizione totale della circolazione stradale durante tutto il periodo interessato dai lavori al fine di consentire in piena sicurezza la libera circolazione dei mezzi e del personale dell'Impresa;

TENUTO CONTO, altresì, che la libera circolazione stradale durante l'esecuzione dei lavori comporterebbe grave pericolo anche per l'incolumità degli utenti;

ACCERTATA, in concreto, la pericolosità alla quale sarebbero esposti sia gli utenti della strada sia gli operatori della Ditta impegnati nella esecuzione dei lavori;

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, inibire totalmente la circolazione all'utenza nel solo tratto di strada interessato durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO, pertanto, che nulla osta alla concessione del presente provvedimento in virtù delle considerazioni già espresse, tenuto conto che la sicurezza delle persone e delle cose, in termini di circolazione stradale, rientra tra le finalità di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e che i provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio della sicurezza e al rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale;

CONSIDERATO che sono interessate ai lavori tutte le vie del Comune di Piscinas ed in particolare:

- Via Regina Margherita;
- Vico Regina Margherita;
- Via Campagna;
- Via S'Olivariu;
- Via Risorgimento;
- Via Mazzini;
- Vico Mazzini;
- Piazza San Giorgio;
- Via A. Locci;
- Via Salzar;
- Via Manzoni;
- Via della Stazione;
- Piazza Don Giovanni Garau;
- Via Giardini;
- Via Murrecci;
- Via della Libertà;
- Vico delle Grazie;
- Via Is Useis;
- Vico Is Useis;
- Via Brascentina;
- Via della Pineta;
- Via Su Montisceddu;
- Via Garibaldi;
- Via Piemonte;
- Via dei Gelsomini;
- Piazza dei martiri;
- Via E. Lussu;
- Via Asproni;
- Vico Asproni;

TENUTO CONTO della oggettiva difficoltà nello stabilire la data di inizio e fine dei lavori per ciascun tratto di strada e ritenuto opportuno, a tal fine, adottare una ordinanza con la quale prevedere, in linea generale, le disposizioni per la circolazione stradale;

RITENUTO opportuno evitare, pertanto, l'adozione di ordinanze separate per ciascun tratto di strada interessato e stabilire in unico provvedimento le norme generali da rispettare durante tutta la durata di esecuzione dei lavori;

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92;

VISTI, in particolare, gli articoli 5, 7, 21 e 37 del richiamato D. Lgs. 285/92;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n. 495 del 16 dicembre 1992;

VISTI, in particolare, gli articoli dal 30 al 43 del richiamato Regolamento di esecuzione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente il quale assegna al Sindaco la responsabilità dell'Unità Autonoma di Polizia Municipale;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

TENUTO CONTO che il posizionamento della segnaletica stradale necessaria per rendere operativa la presente ordinanza è a completo carico della ditta esecutrice dei lavori;

ATTESA la competenza del Sindaco ai sensi della normativa sopra richiamata;

ORDINA

Nelle vie citate in premessa,

Dal giorno 14 GIUGNO 2019 e sino ad ultimazione dei lavori

1. L'istituzione del divieto di transito ai veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, di trasporto scolastico e dei residenti, in base allo stato di avanzamento dei lavori;
2. La predisposizione di percorsi alternativi, debitamente segnalati con cartelli di deviazione;
3. L'istituzione del doppio senso di circolazione;
4. L'istituzione del senso unico alternato;
5. L'oscuramento dei segnali permanenti in contrasto con la presente ordinanza;
6. Alla riapertura delle medesime vie al traffico si dovranno garantire e mantenere le condizioni di sicurezza della viabilità;
7. Le aree di cantiere dovranno essere ben delimitate e segnalate con idonea segnaletica verticale e se necessario con quella orizzontale;
8. La segnaletica temporanea, al termine dei lavori, dovrà essere rimossa e dovrà essere ripristinata fedelmente tutta la segnaletica stradale permanente precedentemente rimossa o oscurata;

La suddetta segnaletica verrà posizionata in base allo stato di avanzamento lavori;

- I lavori non potranno, in linea di massima, interessare contemporaneamente più di tre vie (concordate preventivamente con gli uffici comunali);
- La ditta esecutrice dei lavori non può procedere all'inizio dei lavori in una nuova via se quella precedente interessata dai lavori non è stata riaperta completamente al traffico veicolare;

DISPONE

- Che la ditta esecutrice dei lavori ha l'obbligo di concordare con gli uffici comunali preposti i tempi e le modalità di avanzamento dei lavori, comunicando preventivamente le vie interessate;
- Che la Ditta esecutrice dei lavori, prima della chiusura di una strada, ha l'obbligo di avvisare i cittadini residenti in tale strada con le modalità ritenute più opportune (cartelli, comunicazioni verbali, etc.);
- che l'esecutività della presente ordinanza sia subordinata all'installazione, con intero onere a carico della Ditta esecutrice dei lavori, della apposita segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Codice della Strada;
- che la presente ordinanza sia resa nota dal Comune mediante notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online nonché mediante l'apposizione della prescritta segnaletica da parte della Ditta;
- che la Ditta interessata installi scrupolosamente la segnaletica stradale di seguito indicata, in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada:
 - transenne (provvedere ad esporre copia della presente Ordinanza Sindacale);
 - frecce direzione obbligatoria ove richieste (Fig. II 80 Art. 122);
 - Mezzi di lavoro in azione (Fig. II 388, art. 31);
 - Divieto di transito (Fig. II 46, art. 116);
 - Lavori in corso (Fig. II 383, art. 31);
 - Strada interrotta (Fig. II 309, art. 135);
 - Segnali di deviazione (Fig. II 407, art. 43);
 - Altra segnaletica eventualmente richiesta da Ufficio Tecnico e/o Ufficio Polizia Locale;
- Che l'impresa provveda all'oscuramento della eventuale segnaletica stradale attualmente in essere ed in contrasto con la presente ordinanza;
- Che l'impresa apponga su tutta la segnaletica un pannello riportante gli estremi del presente provvedimento;

- Che l'impresa utilizzi tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni sia notturni (eventuali lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- Che l'impresa sorvegli e mantenga idonea tutta la segnaletica stradale di cantiere in quanto essa stessa direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per l'inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali,
- Che l'impresa, a ultimazione lavori, dovrà rendere la carreggiata stradale libera da qualsiasi residuo;
- Che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada ex D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del relativo Regolamento di esecuzione ex DPR n. 495 del 16.12.1992, gli organi di polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte;
- Che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- Che sia la segnaletica verticale sia quella orizzontale devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;

AVVERTE

- Che, a norma dell'art. 37, comma 4, della Legge, n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR di Cagliari oppure, in alternativa e in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada ex D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, un eventuale ricorso formale contro il presente atto dovrà essere rivolto al Ministero dei Lavori Pubblici Ispettorato generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le modalità previste dall'art. 74 del Regolamento di attuazione ex DPR n. 495 del 16.12.1992.
- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza all'esecuzione delle opere sopra indicate è a carico della ditta che esegue i lavori restando, il Comune di Piscinas ed il suo personale tecnico e stradale, completamente sollevato ed indenne;

- Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti.
- E' facoltà dell'amministrazione comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

DISPONE, inoltre

Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, a:

➤ Servizio Polizia Locale Piscinas	<i>vigili.piscinas@tiscali.it</i>
➤ Albo Pretorio Online Comune di Piscinas	<i>vigili.piscinas@tiscali.it</i>
➤ Servizio Tecnico Comunale Piscinas	<i>tecnico.piscinas@tiscali.it</i>
➤ Di Caudo Francesco	<i>francesco.dicaudo@sicilsaldo.it</i> <i>info@pec.sicilsaldo.it</i>
➤ Nobile Giacomo	<i>giacomo.nobile@yahoo.it</i>
➤ Mariani Luca	<i>cantiere.bacino35@sicilsaldo.it</i>
➤ Stazione Carabinieri	<i>stca231550@carabinieri.it</i>
➤ Tribunale di Cagliari	<i>prot.tribunale.cagliari@giustiziacert.it</i>
➤ Prefetto	<i>protocollo.prefca@pec.interno.it</i>

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco
COGOTTI MARIANO
Firmato digitalmente

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal al

Lì